

ONU

Sottocommissione per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze *44^a sessione, 1992*

a cura di Paolo De Stefani e Paola Ottolini

Introduzione

La 44^a sessione della Sottocommissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze si è svolta presso il Palazzo dell'Onu a Ginevra dal 3 al 28 agosto 1992.

Ad essa hanno preso parte i seguenti 26 componenti dell'organo:

Miguel Alfonso Martinez (cubano); Awn Shawkat Al-Khasawneh (giordano); Marc Bossuyt (Belga); Volodymyr Butkevich (ucraino); Linda Chavez (statunitense) Stanislav V. Chernichenko (russo); Erica-Irene A. Daes (greca); Leandro Despouy (argentino); Asbjørn Eide (norvegese); Clemencia Forero Ucros (colombiana); Hdji Guissé (senegalese); Maksum-Ul-Hakim (del Bangladesh); Ribot Hatano (giapponese); Claude Heller (messicano); Louis Joinet (francese); Ahmed Khalifa (egiziano); Fatma Zohra Ksentini (algerina); Ioan Maxim (rumeno); Claire Palley (britannica); Saïd Naceur Ramadhane (tunisino); Gilberto Vergne Saboia (brasiliiano); Rajindar Sachar (indiano); Tian Jin (cinese); Halima Embarek Warzazi (marocchina); Fisseha Ymer (etiopico).

Ai lavori hanno preso parte rappresentanti di numerosi Stati membri dell'Onu, nonché gli osservatori della Svizzera e della Santa Sede. Erano presenti inoltre esponenti dell'Autorità provvisoria delle Nazioni Unite in Cambogia, del Centro per lo sviluppo sociale e gli affari umanitari delle Nazioni Unite, dell'Alto Commissariato per i rifugiati. Hanno mandato propri rappresentanti la Commissione delle Comunità europee, la Lega araba, l'Organizzazione per l'unità africana, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, il segretariato del Commonwealth, il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Organizzazione mondiale della sanità, il Comitato internazionale della Croce rossa, l'African national congress, la Palestina, e il Congresso pan-africanista di Azania.

Tra le organizzazioni nongovernative che hanno contribuito ai lavori, 15 sono della Categoria I (Ong che perseguono scopi che rientrano interamente tra quelli del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite - Ecosoc); 80 della Categoria II (Ong la cui attività coincide in parte con i fini dell'Ecosoc); 36 della Categoria Lista (Ong interessate ad alcuni dei temi di cui si occupa l'Ecosoc).

L'ufficio di presidenza della Sottocommissione era composto da: Miguel Alfonso Martinez, presidente; F.Z. Ksentini, S.V. Chernichenko e R. Sachar, vice-presidenti; M. Bossuyt relatore sull'attività dell'organismo presso la Commissione dei diritti umani.

Ordine del giorno

I temi all'ordine del giorno erano i seguenti:

1. elezione dell'ufficio di presidenza;
2. adozione dell'ordine del giorno;
3. esame dei lavori della Sottocommissione;

4. fatti nuovi in settori di cui la Sottocommissione si è già occupata;
5. eliminazione della discriminazione razziale:
 - a) misure per lottare contro il razzismo e la discriminazione razziale – ruolo della Sottocommissione;
 - b) conseguenze nefaste per il godimento dei diritti umani, dell'assistenza politica, militare, economica ecc. accordata al regime razzista e colonialista del Sudafrica;
6. violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresa la politica di discriminazione razziale, di segregazione e apartheid, in tutti i paesi, in particolare nei paesi e territori coloniali o dipendenti: rapporto della Sottocommissione in applicazione della risoluzione 8 (XXIII) della Commissione dei diritti dell'uomo;
7. il nuovo ordine economico internazionale e la promozione dei diritti umani:
 - a) ruolo e partecipazione paritaria delle donne allo sviluppo;
8. realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali;
9. comunicazioni riguardanti i diritti umani: rapporto del Gruppo di lavoro creato in applicazione della risoluzione 2 (XXIV) della Commissione dei diritti dell'uomo e della risoluzione 1503 (XLVIII) dell'Ecosoc;
10. l'amministrazione della giustizia e i diritti umani dei detenuti:
 - a) diritti umani delle persone sottoposte ad una qualunque forma di detenzione e imprigionamento;
 - b) diritti umani e stati di eccezione;
 - c) carattere personale dei procedimenti penali e delle pene; ripercussioni sulle famiglie delle violazioni dei diritti umani;
 - d) diritto a un processo equo;
11. indipendenza e imparzialità del potere giudiziario e dei giurati, indipendenza degli avvocati;
12. diritti umani e progresso tecnico-scientifico;
13. incoraggiamento dell'accettazione universale degli strumenti relativi ai diritti umani;
14. la pace e la sicurezza internazionale come condizione fondamentale del rispetto dei diritti umani, in particolare del diritto alla vita;
15. discriminazioni nei confronti delle popolazioni autoctone;
16. forme attuali di schiavitù;
17. promozione, protezione e ristabilimento dei diritti umani ai livelli nazionale, regionale e internazionale:
 - a) prevenzione della discriminazione e tutela dell'infanzia: diritti umani e gioventù;
 - b) prevenzione della discriminazione e tutela della donna;
18. protezione delle minoranze;
19. diritti di ogni persona a lasciare qualunque paese, compreso il proprio, e di rientrare nel proprio paese;
20. lavori futuri della Sottocommissione e ordine del giorno provvisorio della sua 45^a sessione;
21. adozione del rapporto sulla 44^a sessione.

La Sottocommissione ha adottato 39 risoluzioni e 12 decisioni di cui di seguito presentiamo una sintesi, raggruppandole per argomenti. Successivamente riportiamo alcune notizie relative ai più interessanti studi e rapporti di cui la Sottocommissione si è occupata nonché una scelta di alcune comunicazioni di Ong.

Risoluzioni e decisioni adottate

Indipendenza dei giudici e processo equo

Ris. 1992/38 – *Indipendenza e imparzialità del potere giudiziario, dei giuristi, dei magistrati e degli avvocati.*

Tenendo conto del forte legame esistente tra protezione dei diritti dell'uomo e indipendenza del potere giudiziario, la Sottocommissione invita al Commissione ad adottare una risoluzione in cui si deleghino maggiori poteri al rapporteur speciale per evidenziare quali siano le pratiche e le misure che rafforzino o indeboliscano l'indipendenza del potere giudiziario, raccomandando quali siano le misure più appropriate per una protezione dei giudici e degli avvocati sia attraverso il sistema consultativo e tecnico delle Nazioni Unite, sia attraverso una maggiore cooperazione tra la Commissione per la prevenzione del cri-

mine e la giustizia penale e la Sottocommissione; la Sottocommissione inoltre invita in modo particolare tutti i governi a rafforzare l'indipendenza del potere giudiziario e la protezione degli avvocati nell'esercizio delle loro professioni, considerando tali provvedimenti come fondamentali per la tutela dei diritti dell'uomo.

Ambiente e sviluppo tecnico-scientifico

Ris. 1992/31 – *Diritti umani e ambiente.*

La Sottocommissione raccomanda alla Commissione l'adozione di una decisione in cui si chiede al Rapporteur speciale di fornire un secondo rapporto in merito a tale materia in cui siano raccolte decisioni e suggerimenti adottati da vari enti internazionali circa una tutela dei diritti dell'uomo anche in relazione all'ambiente.

Dec. 1992/104 – *Diritti dell'uomo e progresso della scienza e della tecnica.*

La Sottocommissione decide di esaminare nella prossima sessione la possibilità di formulare nuove norme in materia di diritti dell'uomo riguardante il progresso scientifico che può modificare lo stato mentale o genetico degli esseri umani.

Dec. 1992/108 – *Rapporto finale sullo studio dei problemi che riscontrano le persone sieropositive o affette da AIDS e delle cause di discriminazione nei loro confronti.*

La Sottocommissione decide di sostenere ulteriormente il lavoro già condotto dal rapporteur speciale Luis Varela Quiròs in merito a tale nuova forma di discriminazione; in particolare si ripromette di prendere in considerazione tale materia nella prossima sessione.

Forme attuali di schiavitù

Ris. 1992/2 – *Rapporto del Gruppo di lavoro sulle forme attuali di schiavitù.*

I – *Vendita di bambini, prostituzione e pornografia infantile, prelevamento di organi, sui bambini.*

Per prevenire tali violazioni si stimola l'azione del rapporteur speciale, a cui la Commissione dei diritti dell'uomo ha prorogato il mandato, e si prega il Segretario generale di incoraggiare organismi particolarmente competenti come l'Unicef, l'Oms e l'Interpol a presentare dei rapporti al Gruppo di lavoro della Sottocommissione per informarlo sulle misure che vengono attuate contro tali violazioni.

II – *Lavoro minorile.*

Si decide di proporre alla Commissione per i diritti dell'uomo il Progetto di Piano d'azione per l'eliminazione del lavoro minorile formulato dal relativo gruppo di lavoro.

III – *Bambini soldati.*

Si mostra preoccupazione per il fatto che certi governi incoraggino o addirittura costringano i minori a partecipare alle ostilità belliche reclutandoli nelle forze armate; invita il Gruppo di lavoro a mantenere l'attenzione a tale problema.

IV – *Prevenzione della tratta degli esseri umani e dell'aumento della prostituzione.*

Menzionando la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e della prostituzione, si sottolinea l'importanza di rafforzarne gli strumenti applicativi. La Sottocommissione invita il Segretario generale a sollecitare l'attenzione dell'Organizzazione mondiale per il turismo in relazione al problema del turismo sessuale, invitandola a convocare una riunione per esaminare le conseguenze di questa pratica e studiare i mezzi per prevenire tale fenomeno, in particolare quando coinvolge dei bambini.

La Sottocommissione raccomanda infine agli stati di prendere le dovute misure contro la pornografia infantile.

V – *Meccanismi di controllo della Convenzione internazionale relativa alla schiavitù.*

La Sottocommissione invita gli stati che non avessero ancora ratificato tale Convenzione a presentare le motivazioni di tale rifiuto unitamente a quelle della mancata ratifica della Convenzione dell'Oil sul lavoro forzato; sollecita l'invio dei rapporti previsti per gli stati parte della Convenzione stessa. Considerato che la povertà costituisce elemento che favorisce grandemente il fenomeno della schiavitù, sollecita gli istituti specializzati ad includere nei loro programmi di assistenza strumenti per l'eliminazione di tale fenomeno.

VI – *Fondo volontario per la lotta contro le forme attuali di schiavitù.*

La Sottocommissione chiede l'applicazione immediata della Ris. 46/122 del 17/12/91 presa dall'Assemblea Generale che prevede l'istituzione di tale fondo.

VII – *Varie.*

La Sottocommissione infine raccomanda a vari organi un maggior impegno contro le nuove for-

me di schiavitù; in particolare si rivolge al Comitato dei diritti umani, al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali, al Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e al Comitato per i diritti del bambino, perché esaminino su questo punto di merito i rapporti forniti dagli stati; incoraggia l'Oil e il Comitato per le risoluzioni e le convenzioni dell'Unesco affinché formulino nuove disposizioni; invita i mezzi di informazione di massa (stampa, radio, TV) a diffondere la conoscenza di queste forme di schiavitù. La Sottocommissione conclude evidenziando l'importanza che il Centro per i diritti dell'uomo può avere come punto di coordinamento per l'attività dell'Onu contro le nuove forme di schiavitù.

Ris. 1992/3 - *Forme attuali di schiavitù.*

La Sottocommissione si mostra preoccupata per le riserve che più di 20 stati su 107 aderenti hanno posto in sede di ratifica della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi della donna, soprattutto in riferimento all'ambito della partecipazione pubblica e politica, all'accesso a ruoli di impiego e ai rapporti famigliari.

Si rimanda alla prossima sessione l'esame del progetto di risoluzione che prevede la richiesta di un parere consultivo alla Corte internazionale di giustizia circa la possibilità di dichiarare tali riserve incompatibili con le finalità della Convenzione e dunque inammissibili.

Popoli autoctoni

Ris. 1992/33 - *Progetto di dichiarazione universale sui diritti delle popolazioni autoctone.*

La Sottocommissione, dopo essersi felicita per la prima Conferenza mondiale dei giovani autoctoni tenutasi a Québec (Canada) nel luglio del 1992 e sostenendo il progetto della successiva Conferenza da tenersi a Darwin (Australia), raccomanda alla Commissione dei diritti dell'uomo di fare propri i rapporti di altri due importanti incontri di esponenti dei popoli indigeni, la Riunione di esperti sull'esame delle esperienze dei vari paesi nell'applicazione di piani di autonomia delle popolazioni autoctone (Nuuk - Groenlandia) e la Conferenza tecnica delle Nazioni Unite sull'esperienza pratica acquisita nella realizzazione da parte delle popolazioni autoctone di uno sviluppo autonomo e durevole nel rispetto dell'ambiente. La Sottocommissione raccomanda inoltre di autorizzare l'apposito Gruppo di lavoro a riunirsi nuovamente per la stesura finale del progetto di Dichiarazione universale sui diritti dei popoli autoctoni, favorendo in modo particolare la partecipazione dei gruppi rappresentativi delle popolazioni autoctone stesse e impegnandosi per la pubblicazione e la più larga diffusione degli esiti. Di fronte alla scarsità di risorse disponibili a questo scopo, la Sottocommissione chiede al Segretario generale di destinare maggiori fondi per l'attività del gruppo di lavoro e di utilizzare in particolare il Fondo specifico per favorire la partecipazione delle rappresentanze autoctone; suggerisce di costituire anche presso il Centro per i diritti dell'uomo un Gruppo indipendente sulle popolazioni autoctone e prega di continuare i corsi di formazione regionale sui diritti delle popolazioni autoctone, in particolare nelle zone dell'America Latina, dell'Asia e del Pacifico.

Ris. 1992/34 - *Anno internazionale delle popolazioni autoctone.*

La Sottocommissione, in vista della proclamazione del 1993 Anno internazionale delle popolazioni autoctone, sottolinea l'importanza della partecipazione di queste ultime alle decisioni relative all'organizzazione delle iniziative previste per quest'anno e raccomanda al Comitato preparatorio della Conferenza mondiale sui diritti umani di assicurare la partecipazione di loro rappresentanti anche indipendentemente dallo status consultivo delle rispettive organizzazioni. Raccomanda poi l'Università delle Nazioni Unite di stabilire dei legami con le istituzioni educative autoctone favorendo la coscientizzazione dei giovani in merito alla presenza di tali popolazioni. Lancia infine un appello affinché i governi e le organizzazioni governative e nongovernative contribuiscano al Fondo volontario per le attività a favore delle popolazioni autoctone.

Ris. 1992/35 - *Beni culturali e proprietà intellettuali delle popolazioni autoctone.*

La Sottocommissione si felicita per la decisione presa dal Consiglio Economico e Sociale (dec. 1992/256 del 20 luglio 1992) che nomina un rapporteur speciale per elaborare uno studio sulle misure che la comunità internazionale dovrà prendere per rafforzare il rispetto dei beni culturali delle popolazioni autoctone. A tale proposito raccomanda al nuovo rapporteur di collaborare direttamente con le popolazioni autoctone; in particolare invita l'Unesco e l'Ompi (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale) a mettere a disposizione le loro competenze. La Sottocommissione inserisce la tutela di questo diritto nella realizzazione per le popolazioni autoctone di uno sviluppo durevole e rispettoso dell'ambiente, citando le raccomandazioni formulate durante la Conferenza tecnica delle Nazioni Unite a tale proposito.

Ris. 1992/36 - *Reintegrazione delle famiglie navajos e hopies.*

Riprendendo le sue risoluzioni 1989/37 e 1990/34 relative alla situazione dei navajos e degli ho-

pies dell'Arizona (Stati Uniti), la Sottocommissione raccomanda a tali popolazioni di partecipare alle attività di mediazione con il governo locale, in modo da facilitare la soluzione pacifica delle tensioni create; essa lancia poi un appello al governo degli USA affinché eviti qualsiasi altra deportazione delle famiglie appartenenti ai due popoli; prega infine il mediatore di tenere aggiornata la Sottocommissione riguardo a tutte le questioni concernenti i diritti dell'uomo che dovessero presentarsi.

Dec. 1992/110 – *Studio di trattati, accordi ed altri strumenti di regolamento costruttivo dei rapporti tra stati e popolazioni autoctone.*

La Sottocommissione decide di invitare il rapporteur speciale Martinez a presentare un nuovo rapporto su questa materia e prega il Segretario generale di insistere con i governi, le organizzazioni intergovernative e quelle rappresentanti le popolazioni autoctone affinché rispondano al questionario formulato dal rapporteur stesso.

Ratifiche delle Convenzioni sui diritti umani

Ris. 1992/1 – *Incoraggiamento all'accettazione universale degli strumenti relativi ai diritti dell'uomo.*

La Sottocommissione si felicita per le ratifiche da parte di numerosi stati degli strumenti relativi alla tutela dei diritti dell'uomo e in particolare incoraggia il lavoro nell'ambito del Programma di servizi consultivi che ha permesso di accelerare il processo di accettazione. Prega quindi il Segretario Generale di sostenere ulteriormente tale programma oltre che continuare i colloqui ufficiosi con le delegazioni dei governi che non hanno ancora ratificato questi atti. Decide di aggiungere alla lista degli atti di cui raccomandare l'adozione la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e delle loro famiglie e il secondo Protocollo facoltativo relativo al Patto sui diritti civili e politici, sull'abolizione della pena di morte. Domanda infine al Presidente di nominare un membro che verifichi le ricadute della risoluzione e gli eventuali ulteriori problemi che si oppongono ad una ratifica.

Lotta al razzismo

Ris. 1992/5 – *Misure prese per la lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale e ruolo della Sottocommissione.*

Considerando estesamente gravi gli incidenti avvenuti in diversi luoghi e imputabili a forme di razzismo e xenofobia, richiamando l'importanza della Convenzione internazionale per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori immigrati e delle loro famiglie adottata dall'Assemblea Generale, la Sottocommissione invita quest'ultima a proclamare un terzo Decennio di lotta contro il razzismo e propone alla Commissione per i diritti dell'uomo di adottare un progetto di risoluzione che prevede tra le altre cose l'istituzione di un rapporteur speciale sulle nuove forme di discriminazione razziale.

Ris. 1992/6 – *Controllo della transizione alla democrazia in Sudafrica.*

La Sottocommissione sottolinea l'ottimo lavoro svolto dal rapporteur speciale Ahmed Khalifa nel formulare la lista delle istituzioni che sostenevano il regime razzista sudafricano, permettendo così di aumentare la pressione per il cambiamento delle politiche del governo; si chiede ora alla Commissione dei diritti dell'uomo di approvare un progetto di risoluzione che istituisce un nuovo rapporteur, Judith Sefi Attah, con il compito di presentare dei rapporti sulla transizione verso la democrazia in Sudafrica, prendendo in esame le misure adottate per prevenire la violenza tra i vari gruppi, il ruolo avuto in passato dalle forze di sicurezza nel fomentare tali violenze, la partecipazione politica e il godimento dei diritti economici e sociali.

Ris. 1992/30 – *Sostegno alle raccomandazioni delle Conferenza panafricana sulla democrazia e il processo di transizione in africa.*

La Sottocommissione appoggia interamente le misure prese durante la Conferenza panafricana tenutasi a Dakar dal 25 al 28 maggio 1992, alla quale hanno partecipato 42 paesi africani. In particolare essa approva la creazione di speciali strumenti che dovranno favorire il processo di democratizzazione in corso nella maggior parte dei paesi africani e relativi a: legalizzazione delle opposizioni; accettazione della volontà popolare da parte dei vecchi capi di stato; una Carta nazionale per la transizione pacifica alla democrazia; ridefinizione del ruolo delle forze armate; accettazione delle libere elezioni come unico mezzo di accesso al potere. Appoggiando poi la proposta di favorire l'integrazione regionale come mezzo per dare maggiore forza alla democrazia, la Sottocommissione sostiene la creazione di un osservatorio panafricano della transizione, di un Comitato di mediazione in caso di conflitto e di una Conferenza generale dei partiti politici africani.

Processo giusto e diritti dei detenuti

Ris. 1992/21 – *Diritto ad un processo equo.*

La Sottocommissione raccomanda alla Commissione dei diritti dell'uomo e al Consiglio economico e sociale dell'Onu di prorogare il mandato affidato a Chernichenko e Treat per l'elaborazione di uno studio su "Il diritto ad un processo equo: riconoscimento e misure necessarie a rafforzare tale riconoscimento", con particolare attenzione allo sviluppo nelle pratiche nazionali di tale diritto.

Ris. 1992/22 – *Diritti umani e stati di eccezione.*

Tenendo conto della risoluzione 1983/18 della Commissione dei diritti dell'uomo, che afferma l'importanza di stabilire puntualmente quando si possano adottare stati di eccezione che consentano di derogare alla tutela dei diritti umani, la Sottocommissione sostiene il lavoro del rapporteur speciale, Leandro Despouy, nella formulazione di una lista di Paesi in cui tali stati di eccezione siano stati proclamati oppure abrogati, confrontandoli con le norme internazionali e nazionali che garantiscono la legittimità di tali deroghe; invita in particolare il rapporteur a fornire per la prossima sessione un rendiconto preciso su quali diritti umani sono ritenuti in ogni caso inderogabili in base alle norme internazionali. A questo proposito, invita tutti i governi ad adeguare le proprie legislazioni alla normativa internazionale e a limitare la proclamazione degli stati di eccezione alle sole circostanze realmente gravi ed eccezionali, onde evitare di banalizzare tale istituto. La Sottocommissione decide di riesaminare tale questione durante la prossima sessione e raccomanda alla Commissione dei diritti dell'uomo di adottare una risoluzione affinché il Consiglio Economico e Sociale dia il suo sostegno al rapporteur speciale, in particolare in vista di ulteriori contatti con esperti e tecnici competenti.

Ris. 1992/32 – *Diritto al risarcimento e alla riabilitazione delle persone vittime di violazioni flagranti dei diritti umani e delle libertà fondamentali.*

La Sottocommissione prega il rapporteur speciale di approfondire le pratiche già in atto a livello nazionale per rendere effettivo il diritto al risarcimento e alla riabilitazione psico-fisica delle vittime.

Ris. 1992/23 – *Questione dell'impunità degli autori di violazioni dei diritti umani.*

Considerati i documenti di lavoro presentati dai vari rapporteurs soprattutto in riferimento alle sparizioni forzate, alle esecuzioni extragiudiziarie e alla tortura, la Sottocommissione sollecita i due rapporteurs speciali ad eseguire uno studio in cui si avanzino proposte circa i mezzi per lottare contro la impunità degli autori di violazioni di diritti umani; in particolare raccomanda alla Commissione di adottare una risoluzione con cui si coinvolga nella problematica anche il Consiglio economico e sociale. La Sottocommissione decide infine di riesaminare la questione durante la prossima sessione.

Ris. 1992/24 – *Violazioni dei diritti umani nei confronti di funzionari del sistema delle Nazioni Unite e di persone che agiscono sotto l'autorità dell'Onu.*

La Sottocommissione, mostrandosi preoccupata per le recenti forme di detenzione, intimidazione o altre violazioni dei diritti fondamentali di alcune persone che svolgono il loro servizio a nome delle Nazioni Unite e ricordando le varie risoluzioni prese, tra cui in particolare la 767 del luglio 1992 del Consiglio di Sicurezza, per il rispetto della sicurezza del personale Onu, chiede ai governi di far cessare qualsiasi violazione nei confronti dei funzionari Onu; raccomanda alla Commissione di adottare una risoluzione in cui si incarichino il Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, quello sulle sparizioni forzate o involontarie e i rapporteurs speciali per la tortura e le esecuzioni extragiudiziarie di esaminare questi fenomeni, anche nei confronti delle famiglie dei funzionari.

Ris. 1992/25 – *Applicazione delle norme internazionali relative ai diritti umani nei confronti dei giovani detenuti.*

Vista l'importanza di evitare qualsiasi forma di sevizia, negligenza e ingiustizia nei confronti di soggetti altamente vulnerabili in un ambito quale quello del carcere, la Sottocommissione si felicita per l'organizzazione da parte del Segretariato generale, con l'ausilio del Centro per i diritti umani e dell'Unicef di una riunione di esperti sull'applicazione delle norme internazionali relative ai diritti umani nei casi di detenzione di giovani.

Dec. 1992/107 – *Studio della questione della privatizzazione delle prigioni.*

La Sottocommissione decide di affidare a Claire Palley lo sviluppo di uno studio sulle conseguenze di una privatizzazione delle prigioni; il rapporto derivante sarà sottoposto all'analisi del Gruppo di lavoro sulla detenzione e discusso durante la successiva seduta della Sottocommissione.

Dec. 1992/109 – *Dichiarazione che riconosca le violazioni flagranti e sistematiche dei diritti umani come crimini internazionali.*

In vista di elaborare una Dichiarazione che riconosca le violazioni flagranti e sistematiche dei diritti dell'uomo come crimini internazionali, la Sottocommissione decide di autorizzare il rapporteur Chernichenko ad elaborare disposizioni dettagliate che potrebbero essere recepite nella futura dichiarazione.

Violazioni dei diritti umani nel mondo

Dec. 1992/105 – *Voto a scrutinio segreto per le proposte presentate a titolo del punto 6 dell'ordine del giorno.*

La Sottocommissione decide che tutte le proposte relative alle questioni di violazioni dei diritti umani a causa di politiche di discriminazione razziale, di segregazione o di apartheid, in particolare nei territori coloniali e dipendenti, saranno decise a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta.

Dec. 1992/103 – *Situazione dei diritti dell'uomo in ex Jugoslavia.*

Alla luce del drammatico sviluppo della situazione nella ex Jugoslavia, la Sottocommissione esige che:

- vengano prese misure urgenti per far cessare immediatamente le violazioni massive del diritto alla vita e degli altri diritti umani;
- sia immediatamente impedita qualsiasi politica e pratica di "pulizia etnica";
- le persone deportate (in particolare i musulmani della Bosnia Herzegovina) possano ritornare alle loro case e avere protezione;
- vengano assicurati i risarcimenti per i danni subiti a causa di tali deportazioni;
- i responsabili dei crimini vengano immediatamente sottoposti a giudizio.

La Sottocommissione decide di far presente tale decisione alla Commissione riunita in sessione straordinaria.

Ris. 1992/9 – *La situazione in Sudafrica.*

Richiamando in modo particolare la Dichiarazione sull'apartheid e sulle sue conseguenze in Sudafrica (adottata dall'Assemblea Generale il 14/12/89) e notando come il governo sudafricano sembri non rispettare il contenuto della Convenzione per un Sudafrica democratico, la Sottocommissione condanna gli autori delle violenze che si perpetuano nel paese e chiede al governo sudafricano la liberazione di tutti i prigionieri politici e la sospensione delle esecuzioni contro le persone condannate a morte per cause quali "attentato alla sicurezza", "attentato indiretto alla sicurezza", "disordini". Esorta inoltre lo stesso governo a procedere contro coloro che all'interno delle forze di sicurezza o di altri organi governativi, siano stati partecipi ad atti che hanno causato la morte di abitanti dei quartieri neri o di oppositori al regime di apartheid. Domanda infine alla comunità internazionale di astenersi dallo stabilire qualsiasi legame con il Sudafrica fino a quando non si insedierà un governo provvisorio atto a garantire il passaggio verso un regime democratico: viene condannata in particolare qualsiasi forma di collaborazione militare.

Ris. 1992/10 – *Situazione nei territori palestinesi e negli altri territori arabi occupati da Israele.*

La Sottocommissione condanna con forza la politica di Israele per i seguenti motivi:

- violazione flagrante delle norme contenute nella Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra;
- installazione di colonie israeliane nei territori palestinesi e negli altri territori arabi, con il fine dell'annessione e della modificazione delle caratteristiche culturali, politiche e religiose;
- perdurare dell'occupazione del Golan arabo-siriano, contro la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 497 (1981) del 17/12/81;
- trattamenti inumani e pratiche terroristiche attuate dalle autorità di occupazione israeliane nei confronti della popolazione araba del Golan che si rifiuta di esibire la carta d'identità israeliana.

La Sottocommissione definisce comunque come violazione flagrante dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale l'occupazione israeliana dei territori palestinesi e degli altri territori arabi; riconosce l'Intifada come un mezzo legittimo attraverso cui il popolo palestinese esercita il suo diritto di autodeterminazione. Richiamando con inquietudine i rapporti pubblicati dal Comitato internazionale della Croce Rossa circa le persistenti violazioni dei diritti umani attuate dal governo israeliano nei territori occupati, si insiste sulla necessità di convocare quanto prima la Conferenza internazionale di pace per il Medio Oriente.

(La risoluzione è stata adottata a scrutinio segreto per 11 voti contro 6, con 6 astensioni).

Ris. 1992/11 – *Situazione dei diritti dell'uomo in Somalia.*

Ricordando varie risoluzioni, tra cui in particolare quella del Consiglio di Sicurezza relativa all'assistenza umanitaria in quel territorio (ris. 767 - 1992), la Sottocommissione domanda alle parti implicate nel conflitto di cessare le violazioni dei diritti umani (in particolare tortura e esecuzioni extragiudiziarie), invita la comunità internazionale ad intensificare l'aiuto umanitario e sollecita l'Alto Commissario dell'Onu per i rifugiati a fornire una protezione adeguata ai profughi soprattutto in vista di un libero ritorno nella loro terra.

Ris. 1992/12 – *Appoggio al ritorno della democrazia in Perù.*

La Sottocommissione si mostra preoccupata per i tentativi di destabilizzare il processo democratico in corso in Perù, condotti sia dalle autorità di governo che dai gruppi rivoluzionari di Sendero lumino-

so e di Tupac Amaru attraverso atti terroristici; domanda quindi alle autorità peruviane di riprendere immediatamente il dialogo con le forze politiche rappresentative delle opposizioni e garantire il pieno rispetto e il pieno esercizio delle libertà fondamentali in vista delle elezioni democratiche del 22 novembre 1992. A questo proposito la Sottocommissione invita in modo particolare l'Organizzazione degli Stati Americani a seguire lo sviluppo degli eventi in Perù.

Ris. 1992/13 - *La situazione dei diritti dell'uomo in El Salvador*

Dopo il raggiungimento dell'accordo di pace tra il governo salvadoregno e il Fronte Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale, la Sottocommissione constata un evidente miglioramento della tutela dei diritti umani in questo paese, anche grazie all'istituzione di un Procuratore generale per la difesa dei diritti dell'uomo; essa manifesta però anche la sua preoccupazione che l'accordo non venga esattamente rispettato e appoggia quindi la designazione da parte del Segretario generale di un esperto indipendente che affiancherà il governo salvadoregno per assicurare il pieno rispetto dei diritti dell'uomo.

Ris. 1992/15 - *La situazione dei diritti dell'uomo nella Repubblica islamica d'Iran.*

Prendendo in considerazione il rapporto fornito dal rappresentante speciale Reynaldo Galindo Pohl, la Sottocommissione condanna fermamente il perpetuarsi di casi di violazione dei diritti umani in Iran, in particolare riguardo:

- l'abuso del ricorso alla forza per reprimere le dimostrazioni antigovernative;
- le esecuzioni dei prigionieri politici (150 solo nel maggio del 1992) e le torture loro inflitte;
- la lapidazione e i trattamenti degradanti in particolare contro le donne;
- la persecuzione delle minoranze religiose, in particolare quelle dei Baha'i;
- la soppressione della libertà di pensiero, di espressione e di associazione;

Dopo aver fatto appello al governo iraniano perché si conformi alle norme internazionali a tutela dei diritti umani, la Sottocommissione prega il rappresentante speciale di presentare un nuovo rapporto in cui si tenga particolarmente conto di esecuzioni, arresti arbitrari e repressione delle opposizioni politiche, con speciale riferimento all'assassinio del prof. Kazem Rajavi, avvenuto in Svizzera per opera di forze paramilitari iraniane; la Sottocommissione decide di esaminare nuovamente il caso durante la prossima sessione. (La risoluzione è stata adottata a scrutinio segreto per 18 voti contro 3, con 2 astensioni).

Ris. 1992/16 - *La situazione dei diritti dell'uomo ad Haiti.*

La Sottocommissione condanna energicamente il colpo di stato del 29 settembre 1991 e il conseguente rovesciamento del governo legittimo del presidente Aristide; si mostra particolarmente preoccupata per le continue violazioni della legalità attuate dall'attuale governo illegittimo e per l'esodo di massa della popolazione haitiana; domanda quindi alla comunità internazionale di prestare aiuto alla popolazione e si appella alle parti coinvolte nella crisi haitiana affinché esse si mostrino disponibili al dialogo per ristabilire la democrazia nel paese e restaurare il governo legittimo.

Ris. 1992/17 - *La situazione in Cambogia.*

Approvando con soddisfazione l'opera compiuta dall'Autorità provvisoria dell'Onu in Cambogia, in particolare per quanto riguarda la diffusione di un programma di educazione ai diritti dell'uomo nei diversi ambiti della società cambogiana, la Sottocommissione incoraggia ulteriori interventi da parte di altre organizzazioni governative, nongovernative e locali per migliorare la difesa dei diritti dell'uomo nel paese; essa approva l'iniziativa di organizzare un colloquio internazionale sui diritti dell'uomo in Cambogia nel dicembre 1992 e invita il Segretario generale ad assicurare la massima diffusione delle conclusioni di tale colloquio, oltre a formulare un programma di assistenza tecnica e consultativa per un maggiore godimento dei diritti dell'uomo da parte della popolazione.

Ris. 1992/18 - *La situazione dei diritti dell'uomo in Guatemala.*

La Sottocommissione, pur mostrando soddisfazione per le riforme istituzionali introdotte nel paese e per il raggiunto accordo tra il governo guatemalteco e l'Unione Rivoluzionaria Nazionale Guatemalteca (Urng), esprime la propria preoccupazione per le persistenti violazioni dei diritti dell'uomo praticate da gruppi legati alle forze interne di sicurezza, violazioni che si ripercuotono soprattutto sulle popolazioni autoctone e sui rifugiati. Per questo essa esorta il governo guatemalteco a prendere tutte le misure necessarie affinché tali violazioni cessino al più presto e vengano puniti i colpevoli; come strumenti particolarmente indicati essa suggerisce di usufruire il più possibile del lavoro svolto dall'esperto indipendente e dal mediatore nominato dall'Onu, con particolare riferimento alla soppressione del sistema di pubblica sicurezza e dei comitati volontari di autodifesa civile per la risoluzione totale del conflitto armato. (la risoluzione è stata adottata a scrutinio segreto per 13 voti contro 4, con 4 astensioni).

Ris. 1992/19 - *Detenzione a Bougainville.*

La Sottocommissione domanda esplicitamente al governo della Papuaia-Nuova Guinea di cessare le violazioni dei diritti umani delle popolazioni autoctone di Bougainville, in particolare di ristabilire la

libertà di movimento per tutti; invita poi il Rapporteur speciale ad includere nel suo rapporto l'analisi degli accordi tra queste popolazioni e il governo.

Dec. 1992/106 – *Situazione umanitaria in Iraq.*

Tenendo conto della sua risoluzione 1991/107 e della Dichiarazione sulle regole umanitarie minime contenute nei documenti di lavoro E/CN.4/Sub.2/1991/55 nonché della grave situazione che l'embargo contro l'Iraq ha creato nei confronti dei soggetti più deboli, la Sottocommissione decide di invitare l'intera comunità internazionale, compreso il governo iracheno, a facilitare la fornitura di derrate alimentari e di medicinali alla popolazione civile.

Ris. 1992/20 – *La situazione a Timor Est.*

In seguito alle flagranti violazioni dei diritti umani verificatesi a Timor Est e considerando in particolare le numerose vittime tra la popolazione civile causate dagli scontri avvenuti a Dili il 12 novembre 1991, la Sottocommissione invita il governo indonesiano a concludere l'inchiesta su quest'ultimo eccidio avviata dalla nominata commissione nazionale per individuare i responsabili delle forze armate. Lo invita inoltre a formare un Gruppo di lavoro per indagare sulle sparizioni forzate o involontarie e a fornire alle famiglie tutte le informazioni sulla destinazione dei congiunti arrestati o sul loro eventuale decesso. Esorta quindi il governo a permettere l'accesso a Timor Est a tutte le organizzazioni umanitarie, rispettando la raccomandazione che il rapporteur speciale Peter Kooijmans aveva formulato, abrogando, in particolare, la "Legge antisovversione" in base alla quale tuttora sono inflitte pene agli abitanti di Timor Est che partecipano ad attività politiche pacifiche. La Sottocommissione infine invita il Segretario generale a trasmettere il rapporto che sarà fornito dall'inviato speciale Amos Wako sulla questione degli scontri a Dili, nonché a tener conto di tutte le informazioni che organizzazioni intergovernative e non governative vorranno fornire in merito; si decide di riconsiderare tutta la questione nella prossima seduta della Sottocommissione. (la risoluzione è stata adottata a scrutinio segreto per 13 voti contro 6, con 4 astensioni).

Ris. 1992/14 – *Espulsioni forzate.*

Dopo aver valutato il documento di lavoro formulato da Rajindar Sachar la Sottocommissione raccomanda alla Commissione dei diritti dell'uomo di adottare un suo progetto di risoluzione in cui, considerando la grave piaga dei senzatetto, domanda a tutti i governi di prendere le misure necessarie ad eliminare la pratica delle espulsioni forzate o comunque di assicurare alle persone o alle comunità forzatamente trasferite, altre possibilità di alloggio o di occupazione di terre; prega quindi il Segretario generale di fornire un rapporto analitico sulla pratica delle espulsioni forzate con particolare riferimento alla giurisprudenza internazionale e decide di esaminare tale rapporto alla sua prossima sessione.

Organizzazione dei lavori della Sottocommissione

Ris. 1992/8 – *Metodo di lavoro della Sottocommissione.*

La Sottocommissione adotta un documento intitolato "Principi direttori adottati dalla Sottocommissione alla sua 44ª sessione per quel che concerne i metodi di lavoro, in applicazione ai paragrafi 6 e 7 della risoluzione 1992/66 della Commissione dei diritti dell'uomo". In esso si prevedono 17 principi tra cui anche la possibilità che il rapporteur designato per uno studio particolare dalla Sottocommissione possa a sua volta designare due o più membri della stessa come "commentatori", con il compito di richiamare l'attenzione dell'organo sui punti più importanti o più controversi di una questione, senza togliere per questo il diritto di ogni membro di commentare gli studi eseguiti. A livello tecnico, per rendere più agevole la lettura dell'operato della Sottocommissione si prevede che il segretariato fornisca uno schema comparativo del numero delle risoluzioni e decisioni prese negli ultimi tre anni suddivisa in base ad alcune categorie (risoluzioni riguardanti la sola Sottocommissione, risoluzioni e decisioni da sottoporre alla Commissione dei diritti dell'uomo, risoluzioni riguardanti la situazione in un preciso paese, risoluzioni presentanti uno studio, dichiarazioni solenni e consensuali del Presidente, documenti riguardanti le incidenze finanziarie, ecc.).

Minoranze e conflitti

Ris. 1992/37 – *Mezzi possibili per facilitare la soluzione attraverso vie pacifiche e costruttive dei problemi implicanti le minoranze.*

Preoccupata per i conflitti etnici tuttora presenti in diverse parti del mondo, la Sottocommissione prega il Segretario generale di convocare per il 1992 una riunione di esperti sulle minoranze e invita il Rapporteur speciale ad approfondire i suoi studi sui mezzi già impiegati e sperimentati nei vari Paesi per risolvere pacificamente le controversie in materia.

Povert , diritti economici e sociali

Ris. 1992/26 – *Promozione della realizzazione del diritto ad un alloggio adeguato.*

La Sottocommissione, appoggiandosi anche all'Osservazione generale n. 4 del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali sul diritto ad un alloggio dignitoso, invita gli stati ad assicurare tale diritto agli abitanti del loro territorio e in particolare alle fasce pi  vulnerabili che attualmente sono senza una casa o dispongono di un alloggio precario; al fine di tutelare tale diritto la Sottocommissione delega il rapporteur speciale ad effettuare uno studio particolarmente approfondito, incoraggiandolo a contattare la pi  grande variet  di fonti disponibili; tale questione verr  ripresa in esame nella sessione successiva, vista la gravit  del problema, che riguarda circa un miliardo di persone.

Ris. 1992/27 – *Diritti dell'uomo ed estrema povert .*

Riguardo tale problema la Sottocommissione decide di nominare un rapporteur speciale, chiedendo alla Commissione di approvare tale nomina (si tratta di Leandro Despouy) con apposita risoluzione da proporre al Consiglio Economico e Sociale. Si richiede comunque al Segretario generale di continuare le consultazioni relative alla relazione tra diritti dell'uomo ed estrema povert  con i governi, con le agenzie specializzate, con le organizzazioni intergovernative e nongovernative.

Ris. 1992/28 – *Il trasferimento di popolazioni, compreso l'insediamento di coloni, considerato nell'ottica dei diritti umani.*

Richiamando la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine del genocidio, la Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra, nonch  il Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanit  elaborato dalla Commissione per i diritti dell'uomo, la Sottocommissione riconosce che la pratica dei trasferimenti di popolazione costituisce una violazione dei diritti dell'uomo; tale pratica infatti spesso maschera delle vere e proprie politiche di purificazione etnica e di manipolazione demografica che colpiscono minoranze etniche, razziali o religiose. La Sottocommissione   particolarmente preoccupata per la situazione in alcune zone coloniali e specialmente nei territori occupati: decide pertanto di estendere il mandato del rapporteur speciale per l'elaborazione di un rapporto preliminare in merito.

Ris. 1992/29 – *Realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali.*

La Sottocommissione afferma la sua preoccupazione sia per la scarsa attenzione che il sistema delle Nazioni Unite ha riservato alla tutela dei diritti economici, sociali e culturali, sia per gli effetti negativi che i programmi di aggiustamento strutturale proposti dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario internazionale hanno provocato; per questo essa domanda a tali istituzioni finanziarie una maggiore attenzione nel proporre programmi che possono comportare violazioni dei diritti fondamentali e incoraggia il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo ad elaborare un approccio coerente con i fini del Centro per i diritti umani, in modo tale che allo sviluppo economico si accompagni anche uno sviluppo umano. La Sottocommissione approva la convocazione di un seminario di esperti che si occuper  di formulare dei metodi di utilizzazione degli indicatori economici e sociali per la realizzazione dei diritti economici, sociali e culturali; ricorda in particolare il rapporto del rapporteur speciale, domandando agli stati di accogliere immediatamente le raccomandazioni in esso contenute. Prega poi la Commissione per i diritti dell'uomo di sollecitare il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali alla elaborazione di un Protocollo facoltativo al Patto relativo ai suddetti diritti, che preveda la possibilit  per individui e gruppi di presentare delle comunicazioni individuali in relazione alla violazione dei diritti da parte degli stati.

Pace, disarmo

Ris. 1992/7 – *Interdipendenza tra diritti dell'uomo e pace internazionale.*

La Sottocommissione invita il suo delegato a presentare un nuovo documento di lavoro approfondendo il rapporto tra la pace internazionale e la realizzazione effettiva di tutti i diritti umani, in particolare il diritto alla vita e allo sviluppo.

Ris. 1992/39 – *Produzione e commercio di armi e violazione dei diritti umani*

La Sottocommissione, cosciente che l'instabilit  e i conflitti armati sono un vero attentato al godimento di tutti i diritti umani, tenendo conto della risoluzione 46/36 H dell'Assemblea generale, in cui si invitano gli stati a controllare il commercio delle armi in modo da eliminare i traffici illeciti, invita i governi ad assumere, in amteria di produzione e commercio di armi, dei criteri idonei a garantire che esse verranno utilizzate esclusivamente a scopo difensivo o per il mantenimento dell'ordine pubblico in condizioni di democrazia. Richiamando inoltre la risoluzione dell'Assemblea generale 46/36 L, in cui si pregava il Segretario generale di aggiornare il registro delle armi classiche includendovi altre categorie, la Sottocommissione raccomanda alla Commissione di approvare un'ulteriore risoluzione in cui si invitino gli stati a far comparire su tale registro anche tutte le armi di uso individuale e non classiche, in modo da scorag-

giare qualsiasi tentativo di violazione dei diritti dell'uomo attraverso tali strumenti violenti; un'ulteriore raccomandazione alla Commissione si riferisce alla possibilità che il Segretario generale, in collaborazione con il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo e la Banca mondiale, effettui uno studio sugli effetti positivi che produrrebbe una riduzione del 10% delle spese per gli armamenti a favore di investimenti per lo sviluppo, specie nei paesi più poveri.

Diritti umani delle donne

Ris. 1992/4 - *Discriminazione nei confronti delle donne.*

Notando con preoccupazione che la donna è tuttora soggetta a forme di discriminazione in numerosi ambiti e in più paesi, soprattutto per quanto concerne la prostituzione e lo sfruttamento, la Sottocommissione raccomanda che nel corso della prossima Conferenza mondiale sui diritti dell'uomo si rivolga particolare attenzione a tale problema, rammentando che i diritti della donna sono riconosciuti come assolutamente inalienabili.

Comunicazioni di organizzazioni nongovernative

Segnaliamo alcune delle 27 comunicazioni scritte di Organizzazioni nongovernative pervenute alla Sottocommissione e tenute presenti da quest'ultima nel corso dei suoi lavori.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/2-3: Comunicazioni del Gruppo giuridico per i diritti dell'uomo (categoria II) e della Federazione internazionale per la protezione delle minoranze etniche, linguistiche, religiose ed altre (categoria Lista).

Entrambe le comunicazioni contengono una dettagliata denuncia di casi in cui si adottano politiche di trasferimento di popolazioni in modo da permettere un controllo governativo più forte nelle zone di presenza di minoranze di qualsiasi tipo entro i confini degli stati. Dall'elenco fornito, sulla base di documentazioni rese note da Ong, emerge chiaramente che queste strategie di distribuzione della popolazione sono legate ad interessi politico - economici dei governi che detengono il potere nella zona. Entrambe le Ong chiedono quindi alla Sottocommissione che dedichi particolare attenzione a questo fenomeno che è una violazione palese dei diritti umani e dei popoli costretti a subire questi sradicamenti o queste nuove forme di colonizzazione nei loro territori; in particolare si auspica alla nomina ufficiale di un rapporteur che apra un'inchiesta su tale fenomeno e che compili una lista dettagliata dei casi, evidenziando le conseguenze pratiche dal punto di vista giuridico nell'ambito dei diritti dell'uomo.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/1: Comunicazione della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli (categoria II). Si intende far notare come ovunque nel mondo persista il razzismo e la discriminazione delle minoranze rilevando in particolare:

- la persistenza del regime di apartheid in Sudafrica, (nonostante la sua formale abolizione), che si manifesta nella mancanza di dialogo nelle sessioni della Convention per un Africa del Sud democratica (Codesa);

- la gravità dei trattamenti violenti e niqui nei confronti della minoranza nera in America del Nord, che, a partire dai fatti di Los Angeles, sta ora causando sommosse e repressioni in tutta la regione;

- la discriminazione attuata dal governo giapponese (che non ha ancora sottoscritto la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale) nei confronti della popolazione Baraku;

- l'aumento della xenofobia e del razzismo in Europa dopo l'incremento del flusso migratorio proveniente da altri continenti e dall'Europa dell'est. La Lega chiede alla Sottocommissione di prendere posizione riguardo alle suddette situazioni.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/4: Comunicazione della Coalizione internazionale Habitat (categoria Lista).

Si presenta una dettagliata descrizione delle politiche di allontanamento dai propri villaggi della popolazione araba attuate dal governo israeliano nei territori occupati della Galilea di Haifa e del Negev.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/7: Comunicazione dell'Associazione degli avvocati per i diritti umani (categoria II). Contiene la trattazione di un caso concreto di discriminazione razziale in Sudafrica: quello nei confronti della popolazione Mfengou, la quale nel 1977 venne esiliata dal proprio territorio fertile

della regione del Tsitsikamma e deportata nel desolato Ciskei. Menzionando l'art. 13 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e l'art. 5 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, tale associazione chiede alla Sottocommissione di avviare uno studio sul rapporto tra diritto di proprietà e altri diritti fondamentali, di formulare un nuovo rapporto sulla questione dei Mfengou e di appellarsi alla comunità internazionale perché faccia pressione sul governo sudafricano per il ritorno di questa popolazione alla propria terra.

E/CN/Sub.2/1992/NGO/9: Comunicazione della Commissione internazionale dei giuristi (categoria II). Riprendendo i testi giuridici del sistema delle Nazioni Unite e del sistema interamericano relativi al diritto di riparazione e di indennizzo delle vittime di crimini contro i diritti umani tale Commissione rileva come in Cile e Argentina si siano adottate apposite leggi di risarcimento per le vittime delle violazioni flagranti dei diritti umani, ma come esse siano tuttora parziali e insufficienti; si evidenzia inoltre come l'Uruguay, non solo non ha previsto alcun sistema di risarcimento, ma ha lasciato praticamente impuniti gli autori dei crimini del regime militare.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/10: Comunicazione di Human Rights Advocates (categoria II) e del Natural Heritage Institute. Si esprime, attraverso un rapporto del Natural Heritage Institute, la preoccupazione per le conseguenze negative di alcune opere di sfruttamento dell'ambiente eseguite dai governi senza prendere in reale considerazione i diritti della popolazione. Molti interventi sono causa non solo di inquinamento e di malattie, ma anche, soprattutto per lo sfruttamento del suolo e delle foreste, di deportazioni di molte popolazioni indigene. Si raccomanda quindi alla Sottocommissione di evidenziare le norme internazionali che stabiliscono il potere della popolazione di partecipare alle decisioni dello Stato che incidono sull'ambiente e che evidenziano il loro diritto di informazione in quest'ambito; si raccomanda anche di invitare le organizzazioni internazionali a vigilare affinché i governi rispettino le condizioni ambientali nell'attuazione dei programmi di sviluppo.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/17: Comunicazione del Comitato di coordinamento delle organizzazioni giudaiche (categoria II).

Contiene un appello urgente di una organizzazione giudaica (la B'nai B'rith) affinché si ponga fine alla politica di "purificazione etnica" del governo serbo in Bosnia, politica che fa ritornare alla mente un passato nefasto.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/20: Comunicazione di un gruppo di 28 Ong.

Contiene una dettagliata analisi del fenomeno dell'impunità dei crimini contro l'umanità. Richiamando gli Accordi di Londra per la costituzione del Tribunale di Norimberga, la Convenzione contro il genocidio, la Convenzione sull'eliminazione e la repressione del crimine di apartheid e la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, le Ong sottolineano come i crimini di questo genere debbano essere puniti anche quando si presentano sotto forma di violazioni gravi di diritti civili e politici e di diritti sociali, culturali ed economici (in questo senso denunciano anche le violazioni condotte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Mondiale). Gli strumenti con cui si realizza tale impunità (concessa ovviamente per ragioni politiche) sono tante: amnistie, privilegi penali, perdita di indipendenza del potere giudiziario, formazione di gruppi paramilitari, ecc. Le Ong suggeriscono che all'interno delle Nazioni Unite si nomini un rapporteur speciale o un gruppo di lavoro per tale ambito, che si crei una convenzione internazionale contro l'impunità, che si formi una lista dei responsabili di tali violazioni dei diritti umani, che si pubblichino i risultati delle inchieste giudiziarie e che si dia vita ad una giurisdizione internazionale penale come previsto dalle Convenzioni contro il genocidio e contro l'apartheid.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/24: Comunicazione della Federazione internazionale Terre des Hommes (categoria II).

Contiene la denuncia dei massacri di popolazioni autoctone verificatesi in Colombia da parte di gruppi paramilitari al soldo dei grandi latifondisti della regione del Cauca. Vista la totale inerzia del governo colombiano si chiede alla Sottocommissione di invitarlo a rendere pubblici i risultati dell'inchiesta riguardante in particolare il massacro di 20 indiani Paez avvenuto nel dicembre del 1991 e di aprirne un'altra sull'assassinio di Oscar Elias Loper, il presidente di un'organizzazione indiana operante per il recupero delle terre degli indigeni; si chiede inoltre di invitare tale governo a procedere nella condanna dei responsabili di tali assassini, nonché a proteggere coloro che operano per la comunità Paez.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/25: Comunicazione presentata da 12 Ong.

Si chiede alla Sottocommissione di fare pressione affinché venga cancellato l'embargo nei confronti dell'Iraq, stabilito con la ris. 660 (1990) del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Tale embargo infatti persiste da due anni nonostante siano venute meno le cause della sua determinazione e le conseguenze più gravi si stanno riversando sulla popolazione civile, in particolare le fasce più deboli che sono private spesso del cibo, dei medicinali; delle infrastrutture assistenziali necessarie.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/26: Comunicazione presentata da Liberation (categoria Lista). Contiene la denuncia del mancato giusto indennizzo da parte del governo giapponese nei confronti delle famiglie dei soldati di Taiwan e della Corea arruolati durante la seconda guerra mondiale, quando l'Impero giapponese occupava tali territori. Menzionando l'art. 26 del Patto sui diritti civili e politici sottoscritto dal Giappone, si chiede di rendere concreto questo diritto di indennizzo anche con l'istituzione di un apposito tribunale internazionale che proceda a favore delle vittime delle violazioni flagranti dei diritti umani.

E/CN.4/Sub.2/1992/NGO/27: Comunicazione presentata dal Movimento internazionale di riconciliazione (Mir) (categoria II);

Viene richiamato un documento del 1950 (E/CN.4/367) della Commissione per i diritti dell'uomo intitolato "Studio sul valore giuridico degli impegni assunti in materia di minoranze", in relazione all'applicabilità di accordi conclusi in seno alla Società delle Nazioni anche dopo lo scioglimento di quest'ultima. In particolare si sostiene l'attuale validità del contenuto del Trattato di Versailles del 1919 esteso a tutte le minoranze della Jugoslavia e la Dichiarazione irakena del 1932 relativa alla protezione delle minoranze assire, kurde e turche. Riportando il testo di quest'ultima dichiarazione, il Mir fa presente alla Sottocommissione come tali atti possano essere recuperati per una ulteriore pressione internazionale nei confronti del governo irakeno che viola palesemente i diritti di queste minoranze.

Rapporti di esperti e relatori

Nel corso dei lavori la Sottocommissione ha preso in considerazione vari rapporti e comunicazioni di rapporteurs, gruppi di lavoro e altri soggetti; riportiamo qui di seguito le sintesi dei più significativi.

E/CN.4/Sub.2/1992/7: *Rapporto del rapporteur speciale su diritti dell'uomo e ambiente.*

Il rapporteur speciale F.Z. Ksentini presenta un esame comparato delle disposizioni e decisioni in materia di ambiente esistenti a livello nazionale, regionale ed internazionale. Per il primo livello il rapporto fa notare le numerose disposizioni costituzionali presenti in materia in diversi stati, che spesso però non sono rese esecutive con apposite leggi nazionali; in nessuna di queste normative il diritto all'ambiente si connota come diritto umano, ma piuttosto come valore sociale d'ordine generale. Esistono anche alcune norme regionali per la protezione dell'ambiente, in particolare la Carta africana per la partecipazione popolare allo sviluppo e alla trasformazione (1990), la Dichiarazione araba sull'ambiente, lo sviluppo e le prospettive future (1991), la Dichiarazione di Brasilia (1989) e la Dichiarazione della Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa relativa allo sviluppo (1989). Al secondo livello si evidenzia come né nella Carta sociale europea, né nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, né nella Convenzione interamericana, si riconosca un diritto all'ambiente come vero e proprio diritto umano; infatti sia la Corte europea che la Commissione interamericana non hanno mai previsto questo diritto nei casi esaminati, ma lo hanno fatto sempre rientrare in altre categorie. All'ultimo livello alcuni organi Onu che si occupano dei diritti dell'uomo (il Comitato per i diritti del fanciullo, il Comitato per i diritti dell'uomo e il Comitato per i diritti economici, sociali e culturali) riportano le loro decisioni in materia di ambiente relative ad alcuni casi esaminati; anche qui si rileva l'importanza del passaggio al riconoscere tale diritto come diritto umano e non farlo rientrare in categorie come il diritto alla vita, alla salute o alla cultura.

E/CN.4/Sub.2/1992/9/Add.1: *Rapporto finale del rapporteur speciale sul diritto alla libertà di opinione e di espressione.*

Il rapporteur speciale D. Türk prende in considerazione i casi di restrizione della libertà di opinione e di espressione ed afferma che affinché essi vengano considerati ammissibili in una società democratica devono essere necessarie almeno due condizioni:

- devono essere espressamente previste dalla legge;
- devono essere necessarie o al rispetto dei diritti e dell'altrui dignità, o alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubblica;

Egli raccomanda alla Sottocommissione di considerare l'opportunità di creare gli elementi costitutivi per un "nocciolo duro" della libertà di opinione, di espressione e di informazione che in nessun caso possono essere oggetto di restrizioni o deroghe.

In riferimento a casi gravi di manipolazione dell'opinione internazionale (per esempio a Timisoara in seguito agli eventi della Romania o durante la guerra del Golfo) egli sottolinea che l'eventuale deontologia che organizzazioni di media si vengano a dare non deve essere in ogni caso limitante rispetto alla libertà di opinione. Infine per quanto concerne i continui abusi e persecuzioni a cui sono spesso soggetti i giornalisti egli raccomanda alla Sottocommissione di nominare un rapporteur speciale che studi una specifica procedura per la protezione internazionale di questi professionisti dell'informazione.

E/CN.4/Sub.2/1992/12: Rapporto del rapporteur speciale sulle conseguenze nefaste, per il godimento dei diritti dell'uomo, del sostegno politico, militare, economico o di altro tipo al regime razzista e colonialista del Sudafrica.

Il Rapporteur speciale A.M.Khalifa sviluppa un rapporto sulle conseguenze che l'embargo totale nei confronti del Sudafrica ha avuto dal 1985 in poi;

Si considerano le sanzioni finanziarie, commerciali, soprattutto in relazione alle importazioni e alle esportazioni; si considerano poi gli investimenti esteri effettuati in questo periodo nel Paese. Il documento contiene poi le osservazioni di alcuni stati e di alcuni organismi delle Nazioni Unite, soprattutto in riferimento a presunte violazioni dell'embargo; infine viene presentata la lista aggiornata delle società multinazionali, delle banche, delle compagnie di assicurazione, delle imprese o altre che direttamente o indirettamente hanno accordato assistenza militare, economica, finanziaria o di altra natura al regime razzista e colonialista sudafricano.

E/CN.4/Sub.2/1992/19: Rapporto del rapporteur speciale sulla protezione dei diritti dell'uomo dei funzionari delle Nazioni Unite, degli esperti e dei membri delle loro famiglie.

Nel rapporto della relatrice speciale M.C.Bautista è contenuta un'analisi di alcune risposte pervenute da stati ove si presume abbiano avuto luogo delle violazioni dei diritti di funzionari delle Nazioni Unite o di membri delle loro famiglie sotto forma di espulsione non motivata, di detenzione illegale, di tortura o addirittura di uccisione. Come appendice viene presentata la lista dei funzionari vittimizzati di tali violazioni curata dall'Associazione per la sicurezza e l'indipendenza dei funzionari internazionali.: un numero piuttosto elevato è quello degli appartenenti all'Agenzia per i rifugiati palestinesi. La relatrice raccomanda infine agli stati di inserire nei manuali per la sicurezza le norme previste dalla Carta delle Nazioni Unite in materia di protezione dei funzionari internazionali, e che venga ogni volta motivata giuridicamente l'eventuale detenzione o arresto; sollecita il Segretariato generale a stabilire delle norme precise di indennizzo e di intervento.

E/CN.4/Sub.2/1992/24: Rapporto del rapporteur speciale sul diritto ad un processo equo.

Sulla base di tre studi contenuti negli Add. 1-2-3 del rapporto, riguardanti l'interpretazione della Commissione e della Corte europea e interamericana dei diritti dell'uomo delle norme internazionali in materia di diritto ad un processo equo e l'analisi delle norme internazionali in materia di *habeas corpus* e *amparo*, i due rapporteurs Chernichenko e Treat sottolineano la fondamentale importanza del diritto di ricorrere ad un tribunale in caso di arresto o detenzione per giudicare sulla legalità di tale restrizione fisica della libertà. Procedendo da una prima analisi delle risposte ai questionari da parte degli stati, si raccomanda una corretta applicazione da parte di questi ultimi delle norme già esistenti in materia di processo equo e si auspica all'elaborazione di un terzo Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti civili e politici che riguardi tale materia.

E/CN.4/Sub.2/1992/25: Rapporto del rapporteur speciale sull'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario e la protezione degli avvocati nell'esercizio della loro professione.

Il rapporteur speciale Joinet, presenta nella sua relazione i casi, nei vari stati, di rafforzamento o affievolimento delle garanzie di indipendenza e di protezione del potere giudiziario (in particolare nell'allegato è compresa una lista dei giudici destituiti in Jugoslavia-Kossovo). Per quanto riguarda le seconde, egli sottolinea che un indebolimento per tale potere può verificarsi per cinque motivi:

- diminuzione delle garanzie contro le "pressioni" verso magistrati e avvocati;
- diminuzione delle garanzie per la proclamazione dello stato di eccezione o per l'amministrazione in un regime militare;
- diminuzione delle garanzie statutarie e di durata del mandato dei magistrati;

- diminuzione delle garanzie in materia di diritto all'assistenza di un avvocato o legate all'esercizio della professione;

- diminuzione delle garanzie in materia di libertà di espressione e di associazione degli avvocati.

Tenendo conto delle difficoltà a ricevere in tempo le comunicazioni dei governi per permettere un esame contraddittorio delle stesse e tenendo conto che queste ultime sono spesso in contrasto con quelle delle organizzazioni non governative ove queste sottolineano numerose violazioni delle garanzie, il relatore raccomanda alla Sottocommissione di sollecitare la Commissione dei diritti dell'uomo affinché decida se è il caso di procedere nell'indagine o meno; nel primo caso si chiede però per il rapporteur maggiori poteri in materia di esame contraddittorio, di considerazione delle situazioni positive tanto quanto quelle negative e di scegliere alcune situazioni particolarmente preoccupanti al fine di compensare certi disequilibri. (Add.1).

E/CN.4/Sub.2/1992/37/Add.2: Rapporto contenente al risposta del governo jugoslavo al questionario relativo alle possibilità di facilitare la soluzione pacifica e costruttiva dei problemi in cui siano coinvolte delle minoranze.

Il governo jugoslavo risponde al questionario proposto dal rapporteur speciale Eide in relazione alla regolamentazione del problema delle minoranze nel paese. Viene presentato un grafico che individua la percentuale delle varie nazionalità; una sintesi delle garanzie costituzionali in relazione agli eguali diritti delle minoranze; delle relazioni sulla possibilità per tali minoranze di possedere proprie scuole, propri mezzi di informazione e mezzi di comunicazione in cui viene utilizzata la loro lingua. Dal punto di vista sociopolitico viene presentata la divisione interna delle varie repubbliche e la suddivisione in collettività territoriali per favorire la collaborazione anche tra diverse nazionalità; economicamente vengono espressi i vari tentativi di eliminazione degli squilibri tra le diverse zone.

Interessante l'allegato finale che contiene le norme della Costituzione della Repubblica di Serbia in materia di rispetto dei diritti delle minoranze.

E/CN.4/Sub.92/1992/34: Rapporto del gruppo di lavoro sulle forme attuali di schiavitù.

Il Gruppo di lavoro, dopo aver espresso un'analisi della situazione delle diverse forme di schiavitù temporanea, presenta un nuovo progetto di Programma di azione per l'eliminazione dell'utilizzo della manodopera infantile (India e Brasile come le due realtà più evidenti), accentuando il ruolo della Convenzione sui diritti del fanciullo e l'art. 40 della Convenzione n.138 dell'Organizzazione internazionale del lavoro; il gruppo di lavoro invita la Sottocommissione ad adottare tale progetto. Si chiede poi anche la costituzione di un rapporteur speciale in tale ambito.

Si sollecita poi il rapporteur speciale per la vendita dei bambini, la prostituzione e la pornografia infantile a continuare il lavoro per una ulteriore formulazione di un Programma di azione in merito.

Riguardo la tratta di esseri umani, il gruppo di lavoro fa presente che tale pratica, in ogni sua forma, viene considerata come nuova schiavitù e quindi trattasi di crimine contro l'umanità; si sottolinea quindi che gli stati che non abbiano ancora ratificato le Convenzioni sulla schiavitù e le pratiche schiaviste del 1926 e del 1956 rischiano di violare una norma di diritto imperativo. In tal senso si fa riferimento a tutte le pratiche di turismo sessuale e di vendita per corrispondenza per cui si richiede un intervento immediato della Organizzazione mondiale del turismo e degli stati per prendere le misure appropriate contro ogni forma di pubblicità in merito e per proteggere in modo particolare i minori.

Il gruppo di lavoro si riserva di effettuare uno studio approfondito in relazione ad un problema grave qual è quello del prelevamento d'organi sui bambini a scopo commerciale; si richiede un ulteriore sforzo per aumentare i contributi volontari del Fondo contro le forme contemporanee di schiavitù.

In tale materia esiste anche una Nota del Segretario Generale relativa ad un Seminario sulle misure da adottare per lottare contro la tratta delle donne e la prostituzione forzata, tenutosi a Strasburgo dal 25 al 27-9-91 e organizzato dal Comitato del Consiglio d'Europa per l'uguaglianza tra uomo e donna; in tale documento si auspica soprattutto alla formulazione di una nuova Convenzione sulla schiavitù sessuale (vedi doc.E/CN.4/Sub.2/AC.2/1992/8). Inoltre il Segretario generale presenta un rapporto in cui compaiono le informazioni ricevute dai governi, dagli istituti specializzati dell'Onu, dalle organizzazioni intergovernative e nongovernative in materia di arruolamento dei bambini nelle forze armate governative e nongovernative.

E/CN.4/Sub.2/1992/28: Progetto di dichiarazione sui diritti delle popolazioni autoctone.

Vengono riportate, da parte del rapporteur speciale Erica Daes, tutte le revisioni suggerite al documento di lavoro per l'elaborazione della dichiarazione sui diritti delle popolazioni autoctone. Partico-

larmente interessante il suggerimento della stessa rapporteur circa la protezione speciale da assicurare a tali popolazioni in caso di conflitti armati.

In modo più specifico vengono presentate le modifiche suggerite dalle organizzazioni nongovernative e dagli organi dell'Onu, da istituti specializzati o da altre organizzazioni intergovernative in riferimento alla suddetta Dichiarazione. (E/CN.4/Sub.2/AC.4/1992/2-3).

E/CN.4/Sub.2/1992/30: Rapporto del Segretario generale sulla proprietà intellettuale delle popolazioni autoctone.

La proprietà intellettuale, intesa come diritto ad una proprietà industriale, al diritto d'autore in relazione alle opere letterarie, musicali, artistiche, ecc., si pone sempre più come un problema per le popolazioni autoctone, le quali spesso non vengono protette dallo sfruttamento che viene fatto da parte degli stranieri. Tale proprietà intellettuale riguarda soprattutto il folklore, le opere di artigianato, e le conoscenze particolari di utilizzo del loro territorio e delle loro risorse legate anche alla biodiversità delle loro zone di abitazione. Il Segretario generale presenta a tal proposito un'elenco delle forme di tutela della proprietà intellettuale già esistenti, che però non sono specificamente diretti alle particolari proprietà delle popolazioni autoctone: la Convenzione di Berna, la Convenzione di Parigi, il Trattato di Ginevra, ecc.

Egli chiede all'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (Ompi) e ad altri organismi delle Nazioni Unite come la Fao e l'Unesco di contribuire al fine di studiare tali atti in modo da adeguarli anche agli interessi delle popolazioni autoctone per la protezione del loro diritto alla proprietà intellettuale.

E/CN.4/Sub.2/1992/31: Rapporto della Conferenza tecnica delle Nazioni Unite sull'esperienza pratica acquisita nella realizzazione da parte delle popolazioni autoctone di uno sviluppo autonomo durevole e rispettoso dell'ambiente (Santiago del Cile, 18-22 maggio 1992).

Tale documento contiene gli interventi di numerosi stati in cui sono presenti popolazioni autoctone e di alcune organizzazioni di tali popolazioni in riferimento alle pratiche tradizionali di sviluppo autonomo durevole e rispettoso dell'ambiente, di protezione delle risorse naturali e dei mezzi per rafforzare tali pratiche. La Conferenza, composta appunto da specialisti ha formulato numerose raccomandazioni:

- ai governi viene raccomandato di assicurare la partecipazione delle popolazioni autoctone alla attuazione di progetti di sviluppo che in qualche modo coinvolgano la sfera socio-economica-ambientale delle stesse, e che venga garantita una assistenza giuridica per la difesa dei diritti di tali popolazioni;
- alla Banca Mondiale e ad altre istituzioni finanziarie multilaterali viene esplicitamente richiesto di consultare le popolazioni autoctone prima di dare avvio a qualsiasi investimento di sviluppo in modo da rispettare il loro processo di crescita autonomo;
- all'intero sistema delle Nazioni Unite affinché si giunga ad un coordinamento delle legislazioni nazionali per la definizione giuridica delle popolazioni autoctone e perchè venga maggiormente tutelato il loro diritto alla proprietà, compresa quella intellettuale, delle risorse genetiche, biotecnologiche e della biodiversità; si raccomanda poi anche una maggiore attenzione internazionale alla partecipazione reale in tutti gli ambiti delle donne appartenenti a tali popolazioni.

E/CN.4/Sub.2/1992/32: Rapporto del rapporteur speciale sullo studio dei trattati degli accordi e di altri strumenti di regolamentazione tra Stati e le popolazioni autoctone.

Il rapporteur speciale Miguel Alfonso Martinez presenta un documento in cui, dopo una prima parte in cui esamina gli aspetti storici e antropologici di fondo che mettono in rilievo gli elementi di incontro tra diverse culture, si sofferma sul forte eurocentrismo che ha caratterizzato le prime forme di "accordo" con le popolazioni autoctone che sostanzialmente erano caratterizzate da una totale unilateralità; estremamente interessante la stesura dell'analisi degli accordi attuali esistenti tra gli stati e alcune popolazioni autoctone, in particolare negli Stati Uniti, nel Canada e nella Groenlandia. Viene menzionata in modo particolare la Convenzione dell'Oil (Organizzazione Internazionale del Lavoro) riguardante la protezione e l'integrazione delle popolazioni aborigene e delle altre popolazioni tribali (Convenzione n.169, 1989), sottolineando però che essa non viene condivisa da tutte le popolazioni autoctone. Vista la complessità del lavoro che è chiamato a fare, il rapporteur chiede un maggiore sostegno da parte del Centro per i diritti umani o da un assistente esterno.

E/CN.4/Sub.2/1992/54: Rapporto della Divisione delle società transnazionali e di gestione sugli investimenti e le operazioni delle società transnazionali sui territori delle popolazioni autoctone.

Tale rapporto contiene un'analisi delle conseguenze che alcuni investimenti di società multinazionali possono avere sull'ambiente di vita nei territori delle popolazioni autoctone. Tale Divisione del

Centro per i diritti umani delle Nazioni Unite é stata incaricata di raccogliere le varie informazioni in merito attraverso un questionario che é stato consegnato a tutte le organizzazioni delle popolazioni autoctone e ad alcuni rappresentanti delle tribù indiane dell'Alaska e degli Stati Uniti. Vengono infatti presentati dei casi in cui si é verificata una particolare tensione tra società multinazionali e popolazioni autoctone: la crisi del Nord Quebec in relazione alle risorse idriche, la nazione "blackfeet" degli Stati Uniti e la prospettiva petrolifera, gli Akwesasne degli Stati Uniti e lo sviluppo industriale e infine i Cunas del Panama e le riserve della biosfera. Menzionando la Dichiarazione di Rio per l'ambiente e lo sviluppo (giugno 1992), si auspica ad un maggiore coinvolgimento diretto delle popolazioni autoctone nella definizione di qualsiasi progetto di investimento, tenendo conto della loro autonomia nel gestire la protezione del loro ambiente naturale e le loro risorse. In questo senso si chiede alle Nazioni Unite di fornire tutti gli strumenti di conoscenza del loro ambiente per le popolazioni autoctone, compresa la possibilità di un coordinamento tra i vari territori. ■

